

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 23 maggio 2019

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 17 maggio 2019 - n. 6963

Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - forma semplificata in modalità asincrona - approvazione ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Progetto operativo di bonifica - impianto di trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idraulica dell'area dell'ex raffineria Agip Petroli nei comuni di Rho e di Pero (MI)», trasmesso dalla società Syndial s.p.a. - servizi ambientali, per conto della società Eni R&M e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Visto il d.p.g.r. 8 aprile 1994, n. 58521 di approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano e i successivi atti integrativi;

Richiamati i principali provvedimenti amministrativi emessi dalla Giunta regionale in riferimento agli interventi di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero, quali:

- d.g.r. 31 luglio 1998, n. 37802 di approvazione del progetto globale di bonifica dell'ex Raffineria Agip Petroli di Rho-Pero e autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo di bonifica del settore Sud-Est dell'insediamento, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, approvato con d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994;
- d.g.r. 24 febbraio 2000, n. 48535 di presa d'atto delle determinazioni assunte in merito alle modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli, nel rispetto dell'Accordo di Programma, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.g.r. 8 aprile 1994, n. 58521;
- d.g.r. 16 febbraio 2001, n. 3490 di approvazione del documento «Revisione dello studio di Analisi di Rischio e del Progetto esecutivo - novembre 2000», e dell'integrazione allo stesso, «Note Integrative - dicembre 2000», presentati dalla Società AgipPetroli s.p.a. e autorizzazione degli interventi previsti, relativi alle operazioni di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli, nei Comuni di Rho e Pero, in ottemperanza all'Accordo di Programma predetto;
- d.g.r. 4 ottobre 2002, n. 10539 di approvazione del documento «Revisione dello studio di analisi di rischio e del progetto esecutivo - Compendio tecnico integrativo Nuovo Progetto Fiera» relativo alle modalità di accelerazione del progetto di bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero, presentato dalla Società AgipPetroli s.p.a., (Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. 14 marzo 2001, n. 5595);

Richiamato il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti 25 settembre 2003, n. 15729 di approvazione e autorizzazione della «Variante di progetto per l'area interessata dal piezometro di monitoraggio interno denominato 13/8» e della «Proposta di Piano di controllo post-operam dell'ex Raffineria

AgipPetroli», presentati dalla Società Eni R&M s.p.a., relativi al progetto di bonifica approvato dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero, di cui all'Accordo di Programma citato;

Dato atto che l'attività di monitoraggio post-operam costituisce integrazione alle attività di controllo dell'area dell'ex raffineria secondo quanto stabilito e autorizzato nei provvedimenti approvativi e autorizzatori di cui alla d.g.r. 3490/2001 s.m.i.;

Richiamata altresì la nota n. 63990/3209/1995 del 6 maggio 2002, con la quale la Provincia di Milano ha trasmesso la Disposizione Dirigenziale del Direttore Centrale Ambiente n. 29 del 8 aprile 2002, R.G. n. 2462/2002, di attestazione del completamento degli interventi di bonifica nell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli - Lotto 1 di Rho e Pero;

Vista la nota n. 1004/03 del 23 dicembre 2003, con la quale la Provincia di Milano ha trasmesso la Disposizione Dirigenziale del Direttore ad interim del Settore Suolo Sottosuolo e Industrie a Rischio n. 178 del 19 dicembre 2003 R.G. n. 11535/2003 di attestazione del completamento degli interventi di bonifica e bonifica con misure di sicurezza nell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli - Lotto 2 di Rho e Pero e di conformità degli interventi effettuati sull'area, ai progetti di bonifica approvati e autorizzati dalla Regione Lombardia;

Richiamato il decreto del Dirigente della Struttura Pianificazione dei rifiuti e delle bonifiche 23 maggio 2014, n. 4362 di approvazione e autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idraulica, dell'area dell'ex Raffineria Agip Petroli nei Comuni di Rho e Pero, ai sensi del d.lgs. 152/2006;

Dato atto che con nota del 10 dicembre 2018 prot. n. 87/18/P/AL, agli atti regionali con protocollo n. 56941 del 17 dicembre 2018, la Società Syndial s.p.a. - Servizi Ambientali, con sede in San Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini, 1, in nome e per conto della Società ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing ha trasmesso il documento «Progetto Operativo di Bonifica - Impianto di trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idraulica dell'area dell'ex Raffineria Agip Petroli nei Comuni di Rho e di Pero (MI), ai sensi dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006»;

Preso atto di quanto indicato nel documento progettuale di cui sopra, in particolare della differente allocazione e conseguentemente diverso layout dell'impianto di trattamento delle acque di falda, in ottemperanza alle considerazioni finali della Conferenza di Servizi del 9 aprile 2014 ovvero di quanto già approvato e autorizzato con decreto regionale n. 4362/2014 che si ritiene di far salvo nel presente provvedimento;

Considerato che l'impianto di trattamento delle acque di falda rientra nelle attività di post operam alla bonifica dell'area dell'ex Raffineria Agip Petroli ed è destinato al trattamento delle acque emunte dalla barriera idraulica in esercizio;

Dato atto dello svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., indetta dalla Regione Lombardia, quale soggetto precedente, con comunicazione del 16 gennaio 2019, con protocollo n.T1.2019.1303;

Considerato che il termine perentorio entro il quale i Soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 18 febbraio 2019;

Rilevato che sono stati acquisiti dai seguenti Soggetti coinvolti esclusivamente atti di assenso:

- non condizionato nella forma del silenzio assenso:
 - Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali - Servizio Sviluppo Interventi Tecnici Strategici Siti Contaminati;
 - Città Metropolitana di Milano - Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia;
 - Comune di Pero;
 - Arpa Lombardia - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza;
 - Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;
 - Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale;
 - Società Telecom Italia s.p.a.;
 - Società Ages S.p.a.;
 - Società E-Distribuzione s.p.a.
 - Società Open Fiber s.p.a.
 - Società Verizon Italia s.p.a.

- con indicazioni, osservazioni, prescrizioni:
 - Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque Reflue - nota protocollo n. 31387 del 8 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.2019.4762 del 11 febbraio 2019 (allegato 1 al presente provvedimento);
 - Comune di Rho - Servizio Ecologia e Tutela Ambientale - nota protocollo n. 9791 del 15 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo T1.5794 del 19 febbraio 2019 (allegato 2 al presente provvedimento);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - nota protocollo n. 29002 del 15 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.2019.5815 del 19 febbraio 2019 (allegato 3 al presente provvedimento);
 - Gruppo CAP - BrianzAcque s.r.l. - Gestione Utenti Industriali di Rete - nota protocollo n. 2330 del 18 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.6042 del 20 febbraio 2019 (allegato 4 al presente provvedimento);
 - Società NuovEnergie Teleriscaldamento s.r.l. - nota protocollo n. U16/19NET del 1 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.4013 del 5 febbraio 2019 (allegato 5 al presente provvedimento);

Dato atto inoltre degli assensi con prescrizioni altresì pervenuti oltre i termini perentori:

- Società S.A.T.A.P. s.p.a. - nota protocollo n. A4-1218/U del 19 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.6120 del 21 febbraio 2019 (allegato 6 al presente provvedimento);

Dato atto altresì del parere favorevole con prescrizioni dell'A.T.O. Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano con nota prot. n. 3220 del 18 marzo 2019, agli atti regionali con protocollo n. 9732 del 20 marzo 2019;

Ritenuto che le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolte ai fini dell'assenso possono essere accolte per gli aspetti di rispettiva competenza ed in riferimento all'oggetto della Conferenza di Servizi e ai contenuti del Progetto Operativo Bonifica - Impianto di trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idraulica dell'area dell'ex Raffineria Agip Petroli nonché in riferimento a quanto già approvato con d.d.s. 4362/2014;

Considerato altresì che l'Ente precedente provveda ad adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14 quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunemente denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Progetto Operativo di Bonifica - Impianto di trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idraulica dell'area dell'ex Raffineria Agip Petroli nei Comuni di Rho e di Pero (MI), ai sensi dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, trasmesso dalla Società Syndial s.p.a. - Servizi Ambientali in nome e per conto della Società ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing;

Ritenuto altresì di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che con decreto del Dirigente di unità organizzativa 30 marzo 2004, n. 5129 è stata approvata l'integrazione alla d.g.r. 16 febbraio 2001, n. 3490 s.m.i. e al d.d.u.o. 25 settembre 2003, n. 15729 per la costituzione della garanzia finanziaria per le attività di monitoraggio post-operam, relative al progetto di bonifica approvato dell'area dell'ex Raffineria Agip Petroli di Rho-Pero, di cui all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano.

Dato atto altresì che l'intervento oggetto del presente provvedimento non comporta alcuna modifica dell'importo della garanzia finanziaria di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, così come disposto dal decreto 5129/2004;

Dato atto che la Società ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 e s.m.i.;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato, per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. Economia

Circolare, Usi della Materia e Bonifiche/Struttura Bonifiche individuata dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

2. di accogliere le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolte ai fini dell'assenso, per gli aspetti di rispettiva competenza ed in riferimento all'oggetto della Conferenza di Servizi e ai contenuti del Progetto Operativo Bonifica - Impianto di trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idraulica dell'area dell'ex Raffineria Agip Petroli nonché in riferimento a quanto già approvato con d.d.s. 4362/2014;

3. di approvare il documento «Progetto Operativo di Bonifica - Impianto di trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idraulica dell'area dell'ex Raffineria Agip Petroli nei Comuni di Rho e di Pero (MI), ai sensi dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, trasmesso dalla Società Syndial s.p.a. - Servizi Ambientali in nome e per conto della Società ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing;

4. per quanto sopra, di dare atto delle note che seguono, parti integranti del presente atto:

- Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque Reflue - nota protocollo n. 31387 del 8 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.2019.4762 del 11 febbraio 2019 (allegato 1 al presente provvedimento);
- Comune di Rho - Servizio Ecologia e Tutela Ambientale - nota protocollo n. 9791 del 15 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo T1.5794 del 19 febbraio 2019 (allegato 2 al presente provvedimento);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - nota protocollo n. 29002 del 15 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.2019.5815 del 19 febbraio 2019 (allegato 3 al presente provvedimento);
- Gruppo CAP - BrianzAcque s.r.l. - Gestione Utenti Industriali di Rete - nota protocollo n. 2330 del 18 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.6042 del 20 febbraio 2019 (allegato 4 al presente provvedimento);
- Società NuovEnergie Teleriscaldamento s.r.l. - nota protocollo n. U16/19NET del 1 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.4013 del 5 febbraio 2019 (allegato 5 al presente provvedimento);
- Società S.A.T.A.P. s.p.a. - nota protocollo n. A4-1218/U del 19 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.6120 del 21 febbraio 2019 (allegato 6 al presente provvedimento);
- A.T.O. Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - nota prot. n. 3220 del 18 marzo 2019, agli atti regionali con protocollo n. 9732 del 20 marzo 2019 (allegato 7 al presente provvedimento);

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 23 maggio 2019

5. di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

6. di dare atto che l'intervento oggetto del presente provvedimento non comporta alcuna modifica dell'importo della garanzia finanziaria di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, così come disposto dal decreto 5129/2004;

7. di dare atto altresì che la Società ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 e s.m.i.;

8. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

9. di comunicare il presente atto alla Società ENI s.p.a. - Divisione Refining & Marketing e di trasmetterne copia a tutti i soggetti coinvolti così come citati in premessa;

10. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ;

11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

12. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Struttura Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e Clima delle Regione Lombardia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

13. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni